ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA SICILIA

Art. 8

L'articolo 21 della legge 5 febbraio 1970 n. 21, e' sostituito dal seguente: "I proprietari di fabbricati di civile abitazione nonche' di fabbricati adibiti ad esercizio artigianale o commerciale, che sia necessario espropriare per la attuazione dei programmi di trasferimento, hanno facolta' di chiedere, entro tre mesi dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato e comunque non oltre l'epoca del pagamento dell'indennita', in luogo dell'indennita' stessa, i benefici previsti a favore dei terremotati dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dalla legge 29 luglio 1968, n. 858 e dalla presente legge".

Versione in vigore dal 1 giugno 1971, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia
Estremi	Decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvedimenti-in-favore-delle-zone-terremotate-della-sicilia/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it